

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERNARDINETTI, CARELLI e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1964

#### Istituzione di un fondo di rotazione a favore della piscicoltura

ONOREVOLI SENATORI. — La piscicoltura è una attività agricola produttiva inquadrata nell'Amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste genericamente sotto la più vasta dicitura di « Pesca nelle acque interne ». La trotticoltura, a sua volta, è il ramo più importante di tale attività produttiva.

Lo Stato interviene in favore di tale attività con la legge 14 febbraio 1963, n. 163, che prevede contributi ripartiti in quattro esercizi per l'importo di 50 milioni annui. Con la predetta legge sono previsti contributi per l'acquisto di reti, attrezzature per la pesca nelle acque dolci, acquisto di natanti, motori e mezzi di trasporto, acquisto di novellame per ripopolamento di bacini vallivi od interni, contributo nella spesa per la costruzione di impianti di piscicoltura. Nella erogazione dei contributi stabiliti da una apposita Commissione, debbono essere preferite le cooperative pescatori, gli enti pubblici ed infine i privati; in sostanza praticamente nulla va agli impianti di piscicoltura che secondo quanto stabilito debbono essere presi in considerazione per ultimi.

La trotticoltura italiana, nata relativamente di recente, ha preso uno sviluppo mira-

bile in questi ultimi anni: dai 450 quintali annui prodotti nel 1946, si è passato ai 15 mila quintali nel 1962 ed ai 20 mila quintali nel 1963 per un importo di quasi 2 miliardi. Parallelamente alla produzione italiana è cresciuta l'importazione dall'estero e precisamente nelle quasi totalità dalla Danimarca. L'importazione che nel 1961 era di 18 mila quintali circa, ha raggiunto nel 1963 i 40 mila quintali per un importo superiore ai 4 miliardi che gravano sulla nostra bilancia dei pagamenti. La richiesta del mercato italiano è in continuo aumento sia per l'incremento del consumo che per l'alto prezzo sul mercato del pesce pregiato di mare.

Il nostro Paese è in condizione di aumentare la produzione di trote in modo pressochè illimitato, perchè:

a) è ricchissimo di corsi d'acqua atti all'allevamento ittico;

b) il clima e la situazione geografica lo pongono in posizione di privilegio;

c) dispone di tecnici e maestranze di primissimo ordine, come dimostra lo sviluppo rapido e costante della trotticoltura.

Da queste brevi considerazioni si può rilevare che l'Italia da Paese importatore, può trasformarsi in Paese esportatore di trote in tutto il continente europeo, anch'esso tributario per la massima parte della Danimarca.

Soprattutto nell'attuale congiuntura economica e tenendo conto della bilancia commerciale, è necessario mettere la trota italiana in grado di produrre molto di più, tanto da sopperire interamente al fabbisogno nazionale prima, e di passare alla esportazione poi.

Il presente disegno di legge anticongiunturale, presenta pertanto il carattere di urgenza.

Produrre più trote vuol dire importare meno pesce pregiato dall'estero, e consumare meno carne, anche questa in massima parte importata. Questi fattori positivi rendono opportuno che la trota venga incrementata con adeguate agevolazioni di carattere creditizio.

Ci facciamo perciò l'onore di sottoporre agli onorevoli colleghi il presente disegno di legge che prevede la creazione di un fondo di rotazione destinato ad agevolare rapidamente lo sviluppo della trota. È previsto uno stanziamento complessivo di 10 miliardi (articolo 2) ripartito in cinque esercizi finanziari di 2 miliardi cadauno da anticiparsi dal Tesoro agli Istituti di credito esercenti il credito agrario, e ripartibili dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (articolo 3). Le somme affluenti al fondo vanno riportate agli esercizi successivi (articolo 5) fino all'esaurimento della legge che si verifica dopo 10 anni dall'ultimo stanziamento.

Il presente disegno di legge, se approvato, permetterà all'Italia di eliminare la importazione straniera nel giro di cinque anni e di rivolgere tutti i suoi sforzi alla esportazione negli anni successivi, con evidente beneficio della bilancia dei pagamenti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, a favore degli imprenditori, singoli od associati, esercenti la piscicoltura, il commercio, la distribuzione ed il trasporto delle trote e le attività a queste connesse. Il credito può essere ammesso per le seguenti operazioni:

1) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti di trotiltura e di incubazione, anche nel settore della trotiltura agricola domestica;

2) acquisto o affitto di bacini atti alla trotiltura intensiva ed alla piscicoltura estensiva, o di terreni utilizzabili allo stesso scopo;

3) acquisto di vasche con apparecchi di ossigenazione per l'esposizione e la vendita al pubblico delle trote allo stato vivo;

4) impianti di frigoriferi, compreso lo acquisto del terreno;

5) acquisto di automezzi refrigerati per il trasporto delle trote o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione durante il trasporto dei prodotti ittici allo stato vivo, degli avanotti e del novellame;

6) acquisto del novellame ittico e delle uova di trota artificialmente fecondate;

7) acquisto dei riproduttori di trote;

8) acquisto di apparecchiature per ricerche di laboratorio.

**Art. 2.**

A favore del fondo di rotazione, di cui al presente articolo, è autorizzata per gli esercizi dal 1965 al 1970 l'annuale anticipazione di lire 2 miliardi da iscrivere in un unico capitolo allo stato di previsione della spesa

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 novembre 1975 dalle quote di ammortamento per capitale e per interesse corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso dei servizi degli istituti di cui all'articolo 6.

#### Art. 3.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro, saranno stabilite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito per i primi due anni dalla data suddetta; per gli anni successivi la ripartizione avrà luogo entro il 30 novembre precedente l'esercizio finanziario al quale è attribuito lo stanziamento.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni, saranno regolate da apposita convenzione che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro del tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito prescelti.

#### Art. 4.

Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti e per il pagamento degli interessi, saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per i mutui aventi per oggetto le operazioni di credito di cui all'articolo 1, e saranno ripartite fra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dall'articolo precedente.

#### Art. 5.

Le somme eventualmente non impegnate nel fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi, in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

**Art. 6.**

Le anticipazioni di cui all'articolo 2 saranno impiegate dagli Istituti prescelti fino al 1980 per la concessione di mutui nella misura dell'80 per cento delle spese previste per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge.

**Art. 7.**

L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto in quote semestrali:

- 1) entro il termine massimo di anni dieci per i mutui di ammontare non superiore ai 10 milioni;
- 2) entro il termine di anni venti per i mutui di ammontare superiore ai 10 milioni.

I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 2 per cento, comprensivo delle quote spettanti agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese od imposte di ogni altro genere nella misura che sarà stabilita dalle apposite convenzioni, di cui all'articolo 3.

Le eventuali perdite derivanti dai mutui saranno poste a carico del fondo.

**Art. 8.**

Le quote semestrali di ammortamento e di interessi saranno versate dagli Istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 31 dicembre 1980. Da tale data i rimborsi predetti saranno versati al Ministero del tesoro con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.

Gli Istituti faranno i versamenti alla data stabilita dalla convenzione, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari, in tutto o in parte, le corrispondenti rate di ammortamento, salvo conguaglio ed accertamento definitivo delle eventuali perdite a seguito

della infruttuosa esecuzione sui beni a garanzia ai sensi del successivo articolo 10.

Oltre al pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri a qualsiasi titolo sui mutuatari.

Gli Istituti per il recupero dei crediti relativi a finanziamenti accordati, possono valersi della procedura speciale di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre, 1944, n. 367, e del decreto ministeriale 18 luglio 1950, e successive modificazioni od integrazioni.

#### Art. 9.

Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui alla presente legge non potranno fruire di altri finanziamenti da parte dello Stato. Potranno invece fruire di contributi, o sussidi a fondo perduto dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o di altri Enti pubblici. Gli importi relativi verranno detratti dall'importo delle spese preventivate ai fini del conteggio e dell'applicazione della percentuale di cui al precedente articolo 6.

#### Art. 10.

I crediti dipendenti dai finanziamenti, di cui alla presente legge, saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro ipoteche o privilegi od altra garanzia idonea sugli immobili, macchinari, automezzi del trasporto del pescato e attrezzature destinate alla pesca ed alla distribuzione dei prodotti ittici.

I beni, di cui all'articolo 1, dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'ente finanziatore.

#### Art. 11.

I mutui previsti dall'articolo 1 della presente legge sono sottoposti al preventivo parere degli Stabilimenti ittigenici competenti per territorio fino all'ammontare di lire

50 milioni, e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per importi superiori.

**Art. 12.**

Le anticipazioni previste dall'articolo 2 della legge, saranno versate in annualità anticipate in un conto infruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo ed in esso saranno versati i rimborsi previsti dall'articolo 8 della presente legge ed ogni altra sopravvenienza attiva per gli scopi di cui all'articolo 1.

**Art. 13.**

Gli atti e i contratti relativi alle operazioni di credito, di cui all'articolo 1, sono esenti da imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali e gli altri effetti di commercio.

Detti atti, ove ne siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro e ipotecarie con riduzione alle metà dei diritti previsti dalla tariffa notarile.

**Art. 14.**

All'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1965 sarà provveduto mediante l'utilizzazione del maggiore gettito derivante dall'aumento sull'imposta di ricchezza mobile in relazione ai redditi di categoria A e B.

**Art. 15.**

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme di attuazione.

**Art. 16.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.